

TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1851

- 90 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra — Adozione degli articoli 76 fino al 79 — Aggiunta del senatore Demargherita all'articolo 80, approvata — Approvazione degli articoli 80, 81, 82 e 83 — Osservazioni del senatore Colli all'articolo 84 — Emendamento del senatore Demargherita al paragrafo 2 del detto articolo — Adozione de'singoli 3 paragrafi e dell'articolo 84 — Discussione sull'articolo 85 — Aggiunta del commissario regio, approvata — Adozione degli articoli 85 e 86 — Emendamento del commissario regio all'articolo 87 — Approvazione di quest'articolo, e delli 88, 89 e 90 — Discussione sul paragrafo 3 dell'articolo 91 — Adozione di quest'articolo — Aggiunta del commissario regio all'articolo 92 — Approvazione di questo, e dell'articolo 93.*

L'adunanza ha principio alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.

ATTI DIVERSI.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato senza osservazione.

La regia Accademia di agricoltura fa omaggio al Senato del 4° fascicolo, 4° volume degli Annali della medesima.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar conoscenza alla Camera della risposta indiretta da alcuni senatori assenti, ai quali il presidente erasi creduto in obbligo d'indirizzare lettera circolare onde invitarli a recarsi al più presto possibile al loro dovere. Alcuni senatori hanno soddisfatto prestamente alla chiamata e sono già presenti in quest'Aula; alcuni altri adducono ragioni di scusa, che possono essere meritevoli della considerazione del Senato, o promettono di recarvisi quanto prima. Io avrò l'onore di far conoscere al Senato le risposte dei medesimi.

SECRETARIO, segretario, legge le lettere dei senatori Di Calabiana, Balduino, Ambrosetti, Fantini, Cristiani.

PRESIDENTE. Io propongo che, ad esempio di ciò che si fece per l'altro primo presidente del magistrato d'Appello assente, cioè di quello di Genova, il Senato conceda al senatore Cristiani un mese di congedo.

(Il Senato approva.)

QUARELLI, segretario, legge una lettera del senatore Di Sonnaz il quale domanda 20 giorni di congedo che il Senato accorda. Legge altra lettera di congedo chiesto dal senatore Balbi-Piovera che viene dal presidente proposto e dal Senato accordato di giorni 15.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

PRESIDENTE. Si continua la discussione sulla leva militare, che era rimasta all'articolo 76, vale a dire:

« **CAPO II.** Dei motivi per cui si fa luogo a riforma, esenzione o dispensa. — **SEZIONE I.** Delle riforme. — **Art. 76.** Sono riformati gli inscritti che per infermità o per fisici difetti risultino inabili al servizio militare, oppure siano di statura minore di un metro e 84 centimetri. »

(Il Senato approva.)

« **Art. 77.** Gli inscritti designati che risultano di debole costituzione, od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, sono rimandati all'ultima Sessione del Consiglio, e se in questa si riconoscono persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura leva, alla quale epoca, risultando tuttavia inabili, sono definitivamente riformati. »

DI BENEVELLO. Desidererei uno schiarimento dal signor ministro. Quelli che per tre anni non possono essere ricevuti per ragioni d'infermità, quando entrano nel reggimento saranno loro contati questi tre anni?

DI PETTINENGO, commissario regio. La decorrenza della ferma conta soltanto dal giorno dell'assento.

DI BENEVELLO. In questo caso sarebbevi ineguaglianza, poichè dovranno fare un servizio di tre anni di più.

DI PETTINENGO, commissario regio. Ma in questi tre anni non lo prestano.

PRESIDENTE. Se non vi ha altra osservazione porrò ai voti l'articolo 77.

Chi lo approva voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 78. Ad accertare la sussistenza, o la incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di mandare l'inscritto ad un ospedale militare.

Chi approva l'articolo ora letto sorga.

(È approvato.)

« Art. 79. Gli inscritti da cui si abbia o si superi la statura di un metro e 54 centimetri, ma non siasi raggiunta quella di un metro e centimetri 86, sono rimandati alla prima ventura leva, e non avendola neppure a quell'epoca raggiunta, debbono essere riformati. »

(È approvato.)

« Art. 80. Gli inscritti residenti alla distanza di oltre 600 chilometri dal capoluogo della provincia a cui appartengono, facendone domanda all'intendente tra l'epoca della chiamata alla leva a quella fissata per la prima Sessione ordinaria del Consiglio ponno essere autorizzati dal ministro della guerra a far valere i loro diritti a riforma innanzi alla legazione od ai Consolati più vicini. »

DEMARGHERITA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEMARGHERITA. In quest'articolo pare che si sottointenda un'idea, la quale veramente dal complesso dell'articolo si potrebbe dedurre, ma che, secondo me, sarebbe più conveniente di esprimerla. Qui si parla di inscritti, che dimorano ad una distanza, determinata nell'articolo, i quali si abilitano a far valere il diritto di riforma avanti alle legazioni ed ai Consolati; quindi si presuppone che siano residenti all'estero, e non nel paese: proporrei perciò, per rendere più chiara la disposizione dell'articolo, di dire così: *« Gli inscritti residenti all'estero, ed alla distanza, ecc. di aggiungere cioè solo le parole all'estero, ecc. »*

PRESIDENTE. Se il Ministero e la Commissione acconsentono, io metto ai voti l'articolo con l'aggiunta all'estero ecc. proposta...

GALLI. Mi sembra che dovrebbesi ancora aggiungere domiciliati all'estero, perché taluno potrebbe essere in viaggio, e valersi di quella circostanza per...

PRESIDENTE. L'articolo dice già residente: la residenza comprende il domicilio...

GALLI. Non aveva fatto attenzione alla proposta del senatore Demargherita.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto l'articolo 80 ai voti coll'aggiunta proposta.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 81 (78). Gli inscritti di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, e designati, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda al chiudimento delle sue operazioni.

« Quando siano dichiarati inabili sono rimandati alla prima ventura leva coll'obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio. »

(È approvato.)

« Art. 82 (79). Le spese per le visite all'estero sono a carico delle famiglie che le hanno promosse. »

(È approvato.)

« Art. 83. Il Consiglio di leva rilascia ad ogni iscritto riformato la dichiarazione di riforma. »

(È approvato.)

« SEZIONE II. Delle esenzioni. — Art. 84 (81). Va esente dal concorrere alla formazione del contingente l'inscritto che

all'epoca stabilita per l'assento della sua classe si trova in una delle seguenti condizioni:

« 1° Unico figlio superstite di sua famiglia;

« 2° Unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantennio anno di età, purché questo provi di aver soddisfatto all'obbligo della leva;

« 3° Figlio primogenito, od in mancanza di figli, primogenito di nipoti da figlio di donna tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settantesimo anno di età;

« 4° Primogenito d'orfani di padre e madre;

« 5° Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, il quale abbia estratto un numero minore e sia idoneo al servizio militare. »

COLLI. L'articolo che si sta per discutere tende ad introdurre nella legge un cambiamento importantissimo col sostituire l'esenzione al collocamento in fine di lista. L'esenzione dispensa assolutamente l'inscritto di far parte del contingente; il collocamento in fine di lista non gli accordava questo privilegio, ed è accaduto molte volte nel tempo del Governo francese, che i collocati in fine di lista sono stati chiamati a far parte del contingente.

Io non sorgo a combattere il privilegio che s'intende d'accordare ad alcune famiglie, le quali hanno pagato il loro debito allo Stato con somministrare figli alle file dell'esercito, e che si trovano in circostanze particolari degne di riguardo; mi limito però ad osservare che l'estensione del privilegio, vale a dire che il rendere il privilegio assoluto, invece che era soltanto condizionale, pare dover ispirare al legislatore meno liberalità nell'accordare quest'esenzione.

Io però osservo che il numero se non è accresciuto è almeno dilatato. Scorgo al numero 1 *unico figlio superstite di sua famiglia*. Veramente io non so concepire un'altra idea del figlio unico superstite di sua famiglia, se non un giovane il quale è privo di padre e madre, e che non ha fratelli. Ora io chiedo se vi ha al mondo un uomo più sciolto da qualunque vincolo, e che meglio sia adatto a servire nelle file dell'esercito. Quest'esenzione per conseguenza mi pare poco confacente allo scopo che noi ci proponiamo.

Segue il numero 2: *unico figlio maschio di padre entrato nel 80° anno di età, purché, ecc.* Nella legge vigente sino a questo giorno l'età del padre doveva essere di 88 anni, ora si troverebbe ridotta...

Voci. Quinquagenario.

COLLI. È vero, è vero, nel progetto ministeriale stava scritto 88 anni, e la Commissione propone di ridurli a 80, e tutte queste cose tendono a diminuire il numero degli inscritti i quali possono far parte del contingente. Noi sappiamo tutti che molti mandamenti dello Stato non possono mai somministrare il loro contingente; onde nasce, o che il Governo ottiene un minor numero di soldati, o che i mandamenti, i quali hanno una popolazione atta al servizio militare, soffrono un maggior gravame da questo tributo che si deve pagare allo Stato. Vi è poi ancora un'altra categoria, che si osserva al paragrafo 3° dell'articolo 91, il quale tende allo stesso scopo. Io non so se il Senato sia nell'intenzione di discutere ora tutti i paragrafi, oppure se crede di doverli vedere uno a uno secondo sono collocati nell'articolo della legge. Ora vi sarebbe quello che si riferisce ad un unico figlio superstite di sua famiglia, il quale mi pare veramente si potrebbe togliere, perché se si volesse considerare l'idea della conservazione della famiglia, affè che io la credo molto più aristocratica che quella di provinciali che mi fu rimproverata.

COLLA, relatore. L'onorevole preopinante fa due appunti

all'articolo 84. Il primo per essersi sostituita l'esenzione al collocamento in fin di lista; il secondo perchè si concederebbero, ossia si manterrebbero le esenzioni relativamente al figlio unico superstite ed all'unico figlio maschio di padre entrato nel 30° anno di età.

Quanto al primo, la Commissione non ha mancato di farcene carico nella sua relazione; ella ha osservato che passa veramente una differenza assai notevole fra il collocamento in fin di lista e l'esenzione, anzi ha notato e ha detto che collocare in fin di lista pareva che fosse meglio consentaneo al principio che nessuno vada esente dal servizio per motivi particolari di famiglia; ma che soltanto sia rimandato in fin di lista, e sia chiamato solamente in certi casi assai rari in cui il numero degli iscritti da designarsi non può essere compiuto senza estendersi ai collocati in fin di lista. Ma la Commissione nel tempo stesso ha osservato che l'esperienza dimostra essere rarissimi i casi in cui i mandati in fin di lista vengano chiamati al servizio, ed ha creduto che la sostituzione fatta dal Ministero dell'esenzione al collocamento in fin di lista fosse da ammettersi, perchè rende molto più tranquilli gl'iscritti che sono esentati ed allontana da essi quel timore, quantunque assai remoto, di essere un dì chiamati sebbene collocati in fin di lista, il qual timore mette la loro condizione in un'incertezza disgustosa.

L'onorevole senatore, guardando con occhio molto severo le esenzioni, vorrebbe che si adottassero le modificazioni proposte dal Ministero, e adottate con qualche rincrescimento dalla Commissione, una delle quali principalmente toglie l'esenzione all'iscritto che abbia un fratello morto in attività di servizio, od in congedo illimitato. Anzi non solo vorrebbe che quelle modificazioni si adottassero, ma si estendesse la severità fino ad escludere dall'esenzione l'unico figlio superstite della famiglia, l'unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno di età.

La Commissione non ha creduto e non crede che siffatta severità sia necessaria, ed ancor meno opportuna. Per meglio far conoscere i motivi dai quali la Commissione fu a ciò determinata, ed anche per gettar luce su tutte le altre esenzioni, le quali potranno venire in discussione dopo queste, io credo opportuno di rettificare l'opinione relativa alle medesime.

L'onorevole preopinante ed alcuni altri si fanno l'idea che le esenzioni siano privilegi, siano una disposizione eccezionale alla regola generale. Io credo che in quest'opinione si nasconda un grave errore. Allorchè una classe è chiamata alla leva, la regola generale è che tutti gl'iscritti, i quali per l'epoca della loro nascita fanno parte di questa classe, sono tutti tenuti all'obbligo di servire. Ma siccome non tutti convengono al servizio, nè di tutti ha bisogno l'esercito, ne conseguita che la legge debbe stabilire le norme secondo le quali si debbono designare gli iscritti che hanno da far parte del contingente. La legge dà le norme da seguire per questa designazione, e procede in via di eliminazione.

Elimina in primo luogo tutti coloro che per fisiche indisposizioni, per conseguenze di statura e per altre simili cause non sono atti al servizio, e questi sono esenti per motivi di salute, e si appellano riformati. Procedo quindi ad eliminare tutti coloro che per particolari circostanze ben determinate e specificate dalla legge, senza lasciare luogo ad alcun arbitrio, senza alcuna distinzione di persone privilegiate, sembrano meritevoli di rimanere alle case loro, facendo partire altri in loro vece; e questa seconda eliminazione è, come la prima, un'esenzione per motivi di famiglia.

Viene in terzo luogo un'altra eliminazione, per cui sono esenti tutti coloro a cui la sorte diede un numero superiore

a quello che debbe essere chiamato in ultimo luogo per compire il contingente richiesto.

Questi dunque sono tre modi di esenzione i quali meritano tutti egualmente i riguardi del legislatore; ed io, se mi trovassi a dover scegliere fra l'esenzione di un unico superstite di sua famiglia, di un figlio unico di padre entrato nel cinquantesimo anno di sua età, e quella di un iscritto il quale altro merito non ha che quello d'aver avuto in sorte un numero partente, a preferenza di altro che l'avrebbe meritato assai più, io dico schiettamente, io legislatore propenderei a favorire piuttosto l'esenzione per questi motivi di famiglia che l'esenzione per i fatti di sorte.

L'esenzione è necessaria, ed è bene che si faccia perchè non è possibile di tutti ben stabilire nella legge i motivi di famiglia che ponno dar luogo ad essa, e far preferire che altri parta invece dell'iscritto che si trova in questo caso; ma non è men vero che il diritto d'esenzione per motivi di famiglia non è niente affatto un'eccezione alla regola generale. È un modo d'eliminazione delle liste, è un modo di evitare la partenza, come è un modo l'estrazione che dà un numero il quale non è chiamato a partire. Io credo dunque che non si possa strettamente dire che le esenzioni debbano essere trattate con eccessiva severità, purchè non si facciano danno a coloro che trassero numeri più alti degli altri.

Schiarito questo principio, che mi pare vada soggetto a molte contestazioni, io passo ad esaminare le ragioni che si danno per non escludere l'unico figlio superstite di sua famiglia e l'unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno d'età.

Quanto all'unico figlio superstite di sua famiglia, io credo che facilmente il Senato comprenderà quanto triste sarebbe la condizione di un giovane che all'età di venti anni abbia perduti i suoi genitori, tutti i suoi ascendenti e fratelli, e si trovi l'unico superstite della sua famiglia. Togliergli in quel momento in cui sta per uscire dalla minorità, in cui debbe naturalmente dar sesto ai suoi piccoli affari, tanto più importanti quanto più sono piccoli, togliergli al momento in cui trovasi forse l'unico che possa fare valere il piccolo podere avuto in affitto e occuparsi degli affari di campagna a cui vacavano i suoi genitori, io credo che sarebbe cosa assai dura.

Quanto alla disposizione relativa al figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno di età, essa sta nella legge finora vigente. Il Ministero aveva proposto di protrarli fino agli anni 55, osservando che sino a 55 anni il padre può provvedere a' suoi bisogni; ma la Commissione notò che qualora si fissasse la ferma ad 11 o 12 anni, il padre il quale al momento della leva ha 55 anni ne avrebbe 66 o 67 prima che il figlio abbia finito il servizio, e resterebbe così anche dopo 60 anni nella circostanza di vedersi tolto il figlio sul quale appoggiava interamente la sua confidenza per l'avvenire.

Ho detto che la Commissione aveva opinato che tanta severità nel provvedere riguardo all'esenzione non era necessaria e non era opportuna.

Della necessità ho parlato finora; dell'opportunità prego il Senato di permettere che io gli osservi: qualunque sia la ferma che stiamo per stabilire, la legge che noi faremo è severissima, e sarà ricevuta con dolore, principalmente nelle campagne e tra gli artieri. Quattro, cinque, sei anni di servizio continuo, come si è proposto, è certamente un peso gravissimo per tutte le famiglie, è un inciampo grandissimo per coloro che si danno a qualche mestiere. Se questa durata di servizio è necessaria, tutti si debbono prestare volentieri; ma ben vede il Senato se sia conveniente che mentre si fa

luogo ad una legge, la quale sarà riconosciuta severa e necessariamente conturberà molte famiglie, si debba ancor accrescerne la severità rivedendo esenzioni che da 56 anni si godono e che sono da tutti sommamente apprezzate senza che alcuno siasi mai lagnato di eccesso.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io credo che nulla abbiasi ad aggiungere alle parole dell'onorevole senatore Colla quanto alla proposta di sostituire l'esenzione al collocamento in fin di lista quale è stabilito dal regolamento tuttora in vigore.

L'onorevole senatore Colli ha citato la legge francese, ed io penso che appunto la legge attualmente in vigore in Francia non ammetta il fin di lista, ma stabilisca bensì casi di esenzione. Egli ha accennato come la disposizione per la quale l'unico figlio superstite di sua famiglia vorrebbe esente dal servizio potassi riferire ad un principio di aristocrazia. Io penso che questa massima intenta alla conservazione delle famiglie non possa essere riputata tale, ossia di favore a classi privilegiate, e che per nulla si riferisca al principio di aristocrazia col quale fu accennato avere relazione la istituzione delle antiche truppe provinciali.

PRESIDENTE. Stante le osservazioni fatte le quali colpiscono alcuni paragrafi dell'articolo...

COLLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Io proponeva di metterli separatamente ai voti.

Intanto le do facoltà di parlare.

COLLI. Dirò poche parole affinché non si cada nell'errore di credere che io mi opponessi al cambiamento che si vuole introdurre nella legge relativamente all'esenzione. Osserverò che anzi io aveva dichiarato d'ammeterlo, e che solamente faceva osservare dovere questa ampliamento nel privilegio far sì che si usasse meno liberalità nell'accordarlo. Ecco cosa aveva detto.

Non rinuncio all'idea di credere che le soverchie esenzioni sono un carico gravissimo per la popolazione.

La legge del reclutamento è legge dura, tutti lo riconoscono; per questo motivo essa deve essere semplice, e deve avere le conseguenze le meno gravi per chi vi va soggetto.

Ora le esenzioni tendono a renderla più dura, a rendere quasi nullo il risultato dell'estrazione.

Già è resa nulla in moltissimi mandamenti: per poco che si progredisca nelle esenzioni, lo diverrà assolutamente in tutti.

Allora che succede? Succede che l'estrazione è assolutamente una formalità inutile, mentre l'estrazione è quella che consola tutti di un dovere, il quale più o meno riesce gravoso.

Adunque io non posso chiamarmi convinto delle ragioni addotte per far sì che il figlio unico superstite della sua famiglia debba essere esonerato dal far parte dal contingente.

Questo figlio unico potrà avere cento mila lire di patrimonio, e allora perchè non pagherà 1500 lire per avere un surrogato?

Insisterò meno sopra il privilegio dei 30 anni; dirò solamente però che la proposizione del Ministero di portare il privilegio sino al 35° anno mi sembra assai fondata.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non posso a meno di credere come alquanto esagerate le ragioni ora esposte dall'onorevole senatore Colli, il quale dice che si può riguardare come nullo l'effetto dell'estrazione in ordine alla leva.

Io faccio osservare che il numero degli iscritti ascende ad una media di circa 30 mila all'anno: il numero dei parenti è di 10 mila.

Non ho presente adesso, e mi rincresce, il numero di quelli che sono esenti per motivi di famiglia, e di quelli che sono riformati per motivi di salute; ma posso accertare il Senato che questo numero è assai lontano ancora dalla cifra dei 30 mila; donde viene che il numero di quelli che sono favoriti dalla sorte è ancora considerevolissimo, ed è certamente anche considerevole il numero degli esenti, naturalmente per effetto della sorte, nel che io credo che la società non abbia che da guadagnarci.

Del resto, se fosse mai possibile di classificare la posizione di famiglia, in modo che avessero da partire solamente quelli che sono meno necessari alle loro famiglie, io credo che si dovrebbe fare; ed in ciò pure io non vedo che un atto di giustizia nell'estendere il più possibile i motivi di esenzione per casi di famiglia, e diminuire per quanto si possa le esenzioni prodotte dalla sorte.

PRESIDENTE. Come già annunziava, io porrò ai voti separatamente ciascun paragrafo dell'articolo 84.

Paragrafo 1. (Vedi sopra)

Chi approva quest'esenzione voglia levarsi.

(È approvata.)

Paragrafo 2. (Vedi sopra)

DEMMARGHERITA. Non trovo abbastanza persuadente la disposizione relativa alla condizione imposta che il figlio unico di un padre entrato nel cinquantesimo anno dell'età sua non altrimenti possa godere dell'esenzione dalla legge stabilita, salvo che giustifichi aver egli stesso adempito all'obbligo che aveva di sottoporsi alla leva. Questa disposizione non si trovava nella legge francese, la quale ammette semplicemente quest'esenzione, fondandosi sulla grave età nella quale il padre si trova, sulla necessità per lui di avere un sostegno all'età sua.

Qui il danno si fa più grave. Non vedo come, per godere di questo beneficio che è naturalissimo di concedere, si debba rivenire su d'un fatto antico e troppo lontano (perchè il padre già trovandosi all'età di 50 anni certamente è lungo tempo che fu nella leva) e si voglia andare a cercare se veramente abbia adempito o no a quest'obbligo, per potersi convenevolmente definire due fatti che sono troppo disparati l'uno dall'altro.

Se il padre non adempie all'obbligo della leva, è un'infrazione della legge; ma tutte le infrazioni alla legge dopo un tal corso di tempo maggiore o minore si coprono, e questo fatto esisterebbe da poco meno di 30 anni. Si dirà che qui si tratta di un favore, di una specie di privilegio per cui è esentato il figlio affinché al padre non manchi in età così inoltrata l'unico suo figlio. Ma io trovo simultaneamente un favore pel padre e un favore pel figlio, perchè se il padre ha ragione di desiderare di non essere privato del sostegno del figlio, il figlio d'altra parte desidera di poter essere di sostegno al padre già arrivato all'età di 30 anni; per conseguenza non potendosi applicare al figlio una specie d'infrazione alla legge commessa 30 anni addietro dal padre, io non vedrei ragione sufficiente per esigere la prova dell'adempimento di quest'obbligo per parte del padre. Tant'è, come dicevo, che altrove questa condizione non si è posta.

Il Senato vedrà se crede conveniente di farlo; io per me, non ci trovo ragione sufficiente per subordinare l'esenzione a questa condizione che la legge crede utile, crede conveniente, crede ragionevole di stabilire.

DI PETTINENGO, commissario regio. In questa disposizione si ebbe di mira di assicurare appunto l'osservanza di una legge la quale riflette tutti i cittadini. Noi osserviamo che l'articolo 4 di questa stessa legge stabilisce per massima

che nessuno possa essere ammesso a pubblico ufficio se non prova d'aver soddisfatto all'obbligo della leva. Quindi ne avviene che in conseguenza dello stesso principio, stabilendo intorno alle esenzioni si è creduto di contemplare tutte quelle misure che valgano ad accertare l'eseguimento della stessa legge.

BAVA. J'appuie la motion faite par l'honorable sénateur Demargherita, parce que si ceux seulement qui ont rempli les obligations de la levée exemptent, à l'âge de 30 ans, leurs fils de concourir au recrutement, il arrivera naturellement que la Sardaigne, qui jusqu'ici n'a point eu la levée, n'aura aucun des jeunes gens qui se trouvent dans les conditions prévues par cet article, c'est-à-dire exempts de la levée, parce que leurs pères n'ont pu, dans le temps, satisfaire aux prescriptions de la loi de recrutement.

Je crois, en conséquence, qu'il serait avantageux de retrancher *purchè provi d'aver soddisfatto all'obbligo della leva*, ou bien que l'on fit une exception pour les habitants de l'île.

COLLI. Domando la parola.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io penso che in Sardegna non essendovi stato per l'addietro l'obbligo della leva, non sia necessario fare un'eccezione a favore degli inscritti, i padri dei quali siano nelle circostanze di cui si discorre.

Questa disposizione si applicherà soltanto ai figli di quei padri i quali, vivendo sotto l'impero della legge della leva, non abbiano soddisfatto ai precetti della medesima.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colli.

COLLI. Aveva domandata la parola per fare precisamente le osservazioni testè udite dal commissario regio; epperò c'è cede.

BAVA. Alors, comme la loi est positive et absolue, il faudrait, ce me semble, établir une exception concernant les habitants de la Sardaigne, et peut-être aussi pour les étrangers qui viennent s'établir dans le pays. Ainsi, un étranger est depuis 25 ou 30 ans chez nous; un enfant lui naît; il possède les droits civiques et le domicile, et cet enfant ne pourrait point jouir de l'exemption, lorsque son père aurait atteint l'âge de 30 ans? Ce ne serait pas juste. Aussi j'appuie de nouveau l'amendement Demargherita, ou bien je demande que l'on insère une exception dans la loi pour la Sardaigne et les étrangers.

DELLA TORRE. Nous n'avions pas cela autrefois.

DE CARDENAS. Senza pregiudicare in nulla la questione mossa dall'onorevole senatore Demargherita, faccio osservare in risposta a quanto diceva il generale Bava che le parole abbiano soddisfatto all'obbligo della leva non riguardano il padre sardo, il quale non aveva obbligo alcuno a soddisfare; onde il non essersi assoggettato egli alla leva non è che abbia mancato ad un obbligo. Queste parole stesse escludono il sardo che non era assoggettato a questa legge.

DEMARGHERITA. Il Senato conosce quali siano le ragioni per le quali a me pare meno conveniente questa condizione tratta dalla sostanza stessa della cosa.

La ragione principale si è quella che qui non si tratta tanto del favore del padre quanto anche del favore del figlio; l'esenzione è accordata al figlio ed ha interesse di averla, sia per ragione propria, sia per il sostegno ch'egli in questo modo sarà in caso di prestare al proprio genitore.

Guidato da queste considerazioni io proporrei la soppressione delle parole *purchè* e seguenti.

LA MARMORA, ministro della guerra. Insisterei perchè si mantenesse l'articolo quale fu proposto dalla Commissione;

poichè consultando le note che il Ministero ritiene, risulta che ogni anno v'ha un numero discreto di casi consimili, i quali sono specialmente frequenti in una provincia dello Stato. Si crede che questa disposizione sia un mezzo di mettere un freno, di moralizzare in certo modo la popolazione ed indurre i più restii a sottoporsi all'obbligo comune.

Questa disposizione fu dunque introdotta pensatamente, e non direi quasi per abbondanza; è stata introdotta in seguito ad un abuso che vi era particolarmente in alcune provincie dello Stato.

DEMARGHERITA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi lasci dapprima consultare il Senato per vedere se vi ha chi appoggi il suo emendamento.

Propone il senatore Demargherita che si tolga al paragrafo 2 la condizione postavi, ed espressa in questi termini: *purchè questo provi di aver soddisfatto all'obbligo della leva.*

Domando se vi ha chi appoggi questo emendamento.

(È appoggiato.)

DEMARGHERITA. Ho domandata la parola per far osservare al Senato che, secondo me, non con troppa ragione si considera questa disposizione condizionale, della quale trattiamo, come un mezzo per frenare le trasgressioni all'adempimento dell'obbligo della leva. Difficilmente avverrà che taluno si disponga a non infrangere questa legge per la considerazione, che di lì a 30 anni egli potrà avere un figliuolo unico, il quale per tale causa non potrebbe godere del beneficio dell'esenzione.

Dunque, considerata la cosa sotto questo aspetto, non può produrre quell'effetto che se ne attenderebbe; laddove resta sempre l'inconveniente di vedersi inflitta al figliuolo la pena di una trasgressione paterna, rivangandosi una cosa che ha avuto luogo da 30 anni, e ciò senza ragione sufficiente.

LA MARMORA, ministro della guerra. Credo che non si possa ammettere la ragione addotta dal senatore Demargherita.

L'esemplarità della punizione non è solo per l'individuo, ma anche per la popolazione. In un villaggio, per esempio, si conoscono le circostanze di famiglia di tutti gli abitanti, di modo che, quando un solo caso di esemplarità si sia presentato, io credo che molti specialmente degli ommessi, massime se sono galantuomini (*Ilarità*), buoni padri di famiglia, saranno tentati di costituirsi, non fosse per altro, pel timore di danneggiare il figliuolo. A me almeno la cosa fa quest'impressione.

DI MONTEZEMOLO. Da due anni o tre si stabilì ineluttabilmente per principio che ciascheduno porti il carico dei propri fatti. Furono tolti tutti i privilegi che avevano radice nei meriti paterni; furono tolte le ingiustizie che avevano radice pure nella professione paterna; per questo io non so vedere perchè si voglia ai giovani inscritti far portare la pena della colpa del padre.

DI PETTINENGO, commissario regio. Osservo che questo padre, pel fatto di essersi reso ommesso o renitente alla leva, è già riuscito nel tempo d'aggravio ai cittadini del proprio mandamento, i quali hanno dovuto sulla totalità fornire un altro individuo in suo rimpiazzamento; che successivamente, ossia nel caso di cui si discorre, il suo figlio riuscirebbe nuovamente d'aggravio quando venisse dispensato dal servizio. Che però, colla disposizione proposta, e quale venne ammessa dalla Commissione, si riparerebbe in certo modo al danno già cagionato dal padre.

SAULI. Domando la parola per far osservare che una legge non deve mai avere effetto retroattivo, e che la clausola dell'articolo in discorso vizierebbe chiaramente la legge.

dandogli effetto retroattivo coll'applicare una pena al figliuolo per un fatto antico del padre.

COLLA, relatore. Io non pongo molta importanza alla conservazione o cancellazione di questa condizione, ma credo necessario di rilevare un errore, nel quale mi sembra siano caduti due de' miei onorevoli colleghi, considerando questa esenzione del figliuolo unico maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno, come un favore fatto all'inscritto. L'inscritto non merita nessun riguardo per essere figliuolo di un padre che abbia 50 anni; il favore è fatto alla famiglia, al padre, e non all'inscritto.

Ora, se il padre è in colpa, è giusto che non goda favori.

Questa sarebbe una ragione sufficiente per accettare l'aggiunta fatta dal ministro; ma per altra parte io credo che, siccome al momento della leva saranno trascorsi circa 30 anni dall'epoca in cui il padre avrebbe dovuto soddisfare alla leva, tutte le presunzioni sono che egli vi abbia soddisfatto, e la prescrizione stessa sembra che dovrebbe essergli di scusa. (*Bravo!*)

ALFIERI. Io desidererei di essere rischiarato ancora su d'un punto, che mi pare non senza qualche importanza, onde avere una retta intelligenza dell'articolo che si propone, dicendovisi « purché questo provi di avere soddisfatto all'obbligo della leva: » io domando se colui il quale fu dichiarato riformato, epperò non ha soddisfatto all'obbligo della leva...

Molte voci. No! no! Questi ha veramente soddisfatto...

ALFIERI. Può essere che questa sia la giusta interpretazione a darsi; ma io credo che sarebbe pur sempre desiderabile che essa venisse dedotta da termini più espliciti; e tanta maggior rilievo mi pare che abbia l'osservazione di un altro de' miei onorevoli colleghi, in quanto che oltre alla menzione che si è fatta della Sardegna, egualmente si potrebbe fare dei casi presentatisi in terraferma, perchè alcuni anni addietro tutti i cittadini di terraferma non erano chiamati a far parte della leva. Ciò credo aggiunga ancora qualche peso alla necessità che mi parve dimostrata di stabilire, come dissi, il disposto del paragrafo 2 in termini più chiari e precisi.

COLLA, relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole propinante sarebbero giuste, se colle parole di avere soddisfatto all'obbligo della leva s'intendesse che l'uomo abbia prestato servizio; ma, secondo lo stile di tutte le leggi della leva, si dice che l'uomo ha soddisfatto alla leva quando, chiamato davanti all'autorità si è presentato pronto a soddisfarvi. Si è riformato, si è esentato, egli ha soddisfatto alla leva egualmente, perchè si considera sempre d'aver soddisfatto la legge chiunque soddisfa l'obbligo di presentarsi. Lo stesso incirca vale per l'altro motivo degli esempi citati dall'onorevole senatore Bava sia dei Sardi, sia anche dei Genovesi in tempi molto remoti, i quali non erano soggetti alla leva, ma, come notava un altro senatore, poichè la legge dice: bisogna che provi d'aver soddisfatto all'obbligo della leva, colui che non ebbe alcun obbligo della leva non fu chiamato dalla leva, e non ha bisogno di presentare altra prova se non quella che all'epoca in cui fu fatta la leva esso non c'era; del resto io non insisto.

ALFIERI. Io desidererei, se si vuole assolutamente mantenere l'articolo tal quale fu proposto, vi si aggiungessero almeno queste parole: per quanto gli spettasse; in questo caso sarebbe meglio spiegato, e non s'aggiunge con ciò alcuna nuova condizione.

PRESIDENTE. Io ho già annunziato quale sia l'emendamento proposto dal senatore Demargherita, vale a dire la cancellazione della clausola posta al fine di questo paragrafo. Incominerò a porre ai voti questo suo emendamento, ri-

serbandomi nel caso che non fosse approvato di proporre alla votazione l'aggiunta Alfieri consistente nelle parole: per quanto gli spettasse.

Chi approva l'emendamento Demargherita voglia levarsi. (È approvato.)

Ciò mi dispensa dal porre ai voti l'aggiunta Alfieri.

(Sono quindi approvati successivamente i paragrafi 2, 3, 4 e 5 e l'intero articolo 84 di cui sopra.)

« Art. 85. È parimente esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purché:

« 1° Non serva nella qualità di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di designato per scambio di numero, nè come allievo tamburino o trombettiere;

« 2° Non sia addetto al Corpo reale equipaggi nella qualità di marinaio di rinforzo o di supplemento in tempo di pace.

« 3° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assento ordinario o per punizione in un corpo disciplinare. »

DEMARGHERITA. Domando la parola sul modo in cui s'intenda, e dal Ministero e dalla Commissione, la parola consanguineo. Se il senso di quella parola si prende dal Codice civile, consanguineo significa il fratello nato dal padre stesso del germano, ma da altra madre. Io domando qual sia la ragione per cui un fratello germano non sarebbe compreso nella legge. So che volgarmente si usa dire sia germano che consanguineo; ma mi pare che nelle leggi la significazione debba prendersi dal Codice, e siccome questo fa appunto la distinzione tra i fratelli consanguinei ed i germani, così io domando se non sia conveniente di esprimere fratelli germani e consanguinei, ed escludere soltanto gli uterini.

FRASCHINI. Io credo che sia una mera sovrabbondanza l'adottare l'emendamento proposto dal barone Demargherita. Sotto il vocabolo di fratello consanguineo viene certamente anche il fratello germano, mentre si esclude tanto coll'una che coll'altra denominazione il fratello uterino: egli è perciò che sembrami sufficiente l'espressione usata nel progetto di « fratello consanguineo. »

Non credo però che quando si limitasse la legge a parlare unicamente dei fratelli senz'altra indicazione, non si riempirebbe il vuoto della stessa legge, perchè in allora servendosi unicamente della parola fratello inchiuderebbe certamente il fratello uterino, che non credo sia nella mente del ministro, nè della Commissione di comprendere. Mantengo adunque che sia sufficiente l'espressione usata dalla Commissione di fratello consanguineo.

SCLOPIS. Io credo che la Commissione non faccia seria difficoltà sull'ammissione anche della qualificazione di germano quale lo propone il senatore Demargherita; tuttavia la Commissione crede che la parola consanguineo basti per indicare ciò che ha voluto la legge.

Tutti i fratelli germani sono consanguinei, non tutti i consanguinei sono germani; ecco la vera valutazione della parola consanguineo. La legge voleva indicare che fossero fratelli dal canto di padre; non importa poi, secondo che mi pare, il coordinare strettamente la locuzione di quest'articolo con ciò che è stabilito nel Codice civile, perchè questo era intento a determinare i vari rapporti giuridici che si stabiliscono in seguito ai vari vincoli in cui sono collegate le persone: dunque la necessità che vi era nel Codice civile d'indicare germano e consanguineo, non esiste qui, poichè si vuole che vi sia vincolo dal canto paterno. Così è fatto tutto quello che si doveva, perchè ciò si fa in riguardo alla famiglia del padre.

DI COLLENO GIACINTO. Il Senato nel votare il para-

grafo 3 dell'articolo precedente ha già deciso che è esente l'inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, senza cercare se il fratello fosse consanguineo o germano. Quindi se il Senato nell'articolo precedente non ha fatto questa distinzione, mi pare che per analogia sarebbe forse più logico il votare l'articolo che ora è in discussione, come venne proposto dal Ministero nel suo progetto di legge; e come d'altra parte è stato anche adottato nella legge francese, sopprimendo la parola *consanguineo*, a meno che il Senato credesse di rivenire sul suo voto, o aggiungere al paragrafo 3 dell'articolo precedente la parola *consanguineo*.

DE MARGHERITA. Si potrebbe anche dire *fratello* non semplicemente *uterino*.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti, previo appoggio, l'emendamento fatto dall'onorevole senatore Demargherita, devo notare che il caso previsto dal senatore Giacinto Di Collegno credo non possa mai avvenire, o almeno ben raramente.

Si tratta di due fratelli nati nello stesso anno; ora è ben difficile che questi siano fratelli uterini, perchè la donna che nel principio dell'anno avesse avuto un figlio, dee porre fra la nascita di questo e le novelle nozze, un intervallo tale, che ben raro può essere il caso di due fratelli uterini nati nello stesso anno. Diverso è il caso pei fratelli consanguinei o germani.

Passo ora ai due emendamenti proposti. Quello del senatore Giacinto Di Collegno deve avere la priorità. Egli vorrebbe cancellare la parola *consanguinei* e ridurre la locuzione *ai fratelli* comprendendo così anche gli uterini.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

PALLAVICINI IGNAZIO. Aveva anche soggiunto: quando il Senato avesse creduto di aggiungere all'articolo votato...

PRESIDENTE. Ma io non posso tornare sugli articoli votati.

PALLAVICINI IGNAZIO. Io crederei che questo potrebbe dare una spiegazione maggiore.

PRESIDENTE. Quando il Senato si pronunzi sopra di questo, si vedrà se sia necessario il coordinare quest'articolo col precedente; ma non si deve ritornare su quest'ultimo fin d'ora.

Chi crede doversi cancellare la parola *consanguinei* sorga.

(Non è approvata la cancellazione.)

Viene ora l'emendamento Demargherita, il quale vorrebbe aggiungere *germani* a *consanguinei*.

Chieggo se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Chi l'approva s'alzi.

(Il Senato rigetta.)

(Do lettura del paragrafo 2. (Vedi sopra))

DI PETTINENGO, commissario regio. Domanderei di fare una leggiera variazione a quest'articolo, e quindi si avesse a dire: « Non serve nella qualità di assoldato anziano, o di assoldato, di surrogato ordinario o di designato per scambio di numero o di volontario nel caso previsto dall'articolo 145 in qualità di allievo tamburino, od allievo trombettiere. »

PRESIDENTE. Di quest'aggiunta cadrà in acconcio di parlare quando saremo al paragrafo secondo.

Per ora si può votare sul primo:

« È parimente esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato. »

Metto ai voti questo paragrafo.

(È adottato.)

Viene quindi: « purchè primo non serva nella qualità di

assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di designato per scambio di numero, » e qui si aggiunga la proposta del commissario regio: « o di volontario nel caso previsto all'articolo 145, nè come allievo tamburino o trombettiere. »

Domando alla Commissione se incontra difficoltà ad ammettere quest'aggiunta, la quale tende ad evitare che l'uomo, il quale si arruolò per un periodo di tempo non uguale all'ordinario, renda esente il fratello.

COLLI. Mi pare che nel momento che il Ministero si sforza di promuovere gli arruolamenti volontari, questa clausola sarebbe assolutamente contraria, perchè tende a privare il fratello dell'esenzione che potrebbe procurargli. Per altra parte io non credo che la ferma del volontario sia tanto breve. Non vi sono che quelli i quali potrebbero essere ammessi come affidati, il che succede dopo; ed in questo caso io credo che quando l'affidato volontario avrebbe ottenuto il risultato del suo affidamento, allora potrebbe perdere il diritto di procurare al fratello l'esenzione, nella stessa guisa che lo perde il surrogato. Ma, nel caso che sia semplicemente volontario, non deve privare il fratello, a parer mio, del vantaggio dell'esenzione.

COLLA, relatore. L'emendamento proposto dal Ministero non riguarda gli arruolati volontariamente, ma soltanto quelli che si arruolano, non per un tempo determinato, ma solamente per la durata della guerra; riguarda semplicemente l'articolo 145.

Del resto, l'arruolamento volontario sicuramente dà diritto all'esenzione al fratello come qualunque altro.

DELLA TORRE. Je prends la parole pour appuyer les observations que vient de faire notre honorable collègue le sénateur Colli. Il me paraît que celui qui s'enrôle pour faire la guerre donne un élan dont on a besoin dans un pareil moment. Je ne voudrais pas que l'on refroidit cet élan en disant: Mais prenez garde votre frère ne jouira pas de l'exemption si vous vous enrôlez. Je crois que nous devons encourager ceux qui s'offrent volontairement pour faire la guerre. Celle que nous avons entreprise dernièrement n'a duré qu'une année; mais il y en a d'autres qui durent sept ou huit ans, c'est à ces guerres là qu'il faut penser. Il est rare qu'une guerre finisse dans la première campagne; c'est triste à dire, mais cela est ainsi Je désire donc que la loi reste telle qu'elle est, et que l'on n'ajoute pas l'expression *o di volontario*.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo necessario purgere qui una spiegazione, poichè parmi che il senatore Colli ed il maresciallo Della Torre non abbiano colto veramente quello che s'intendeva il Ministero nel proporre questo emendamento. Il progetto esenterebbe non solo i fratelli dei volontari che si sono arruolati per la ferma ordinaria di otto anni, ma anche i fratelli di coloro che in occasione di una guerra si arruolano semplicemente per la durata della guerra in conformità dell'articolo 145. (Lo legge)

E non pare ciò giusto.

Noi ne abbiamo avuto nell'ultima guerra una quantità di esempi. Sono giovani che si arruolarono semplicemente per la guerra o per la speranza di avanzamento, o per amor patrio; finita la guerra questi giovani si ritirarono e naturalmente non devono procurare l'esenzione ad un fratello; ma i volontari che assumono l'arruolamento intero quale è stabilito in questa legge, cioè per otto anni, procurano naturalmente l'esenzione al fratello designato dalla sorte a partire.

DI PAMPARATO. Se viene ammesso l'emendamento proposto dal Ministero, io credo che bisognerebbe mettere ancora un'aggiunta: si dice un arruolato in tempo di guerra.

Questa guerra può benissimo, come disse l'illustre maresciallo, durar poco, ma può anche durare lungo tempo, quindi l'esenzione dovrebbe essere valevole, se quest'individuo sia ancora sotto le armi. Perché se una leva si faccia in tempo di guerra, mentre un arruolato volontario si trova ingaggiato per il tempo solo della guerra, quando la guerra duri ancora, perchè il fratello non godrà di questo vantaggio? Pare che dovrebbe goderne almeno se sta sotto le armi.

DI PETTINENGO, commissario regio. La proposizione che ho avuto l'onore di fare al Senato a nome del Governo si fonda su di una disposizione che è stabilita nell'articolo 99, il quale verrà più tardi in discussione.

L'articolo 99 per riguardo ai volontari prescrive nel primo alinea come « spetta ai medesimi l'obbligo di compiere in ogni caso la ferma prescritta dalla legge. » Ora, il volontario il quale si trovasse nella condizione accennata dall'onorevole senatore Di Pamparato, e volesse che il suo servizio valesse ad esentare il suo fratello, dovrebbe contrarre una ferma illimitata, non una ferma di otto anni.

Io ravviso indispensabile il provvedere in questa legge secondo l'aggiunta che ho proposto all'articolo la discussione, in quanto che abbiamo recenti esempi di molti arruolamenti volontari in una guerra di breve durata, laonde grave danno ne verrebbe qualora questi dispensassero altrettanti fratelli dal concorrere alla leva.

PRESIDENTE. Io credo di poter porre ai voti il paragrafo primo della legge, salvo quindi ad aggiungere la nuova categoria che il signor commissario propone faccia parte di esso.

(Posto ai voti il paragrafo è approvato.)

Ora viene l'aggiunta del commissario regio, alla quale il senatore Di Pamparato vorrebbe mettere una condizione, vale a dire « che non sia sotto le armi. »

COLLA, relatore. Prego il signor marchese di Pamparato di osservare che le parole di *colui che è sotto le armi che serve come volontario* esprimono precisamente il caso del volontario che serve nell'armata.

PRESIDENTE. L'intendimento del Ministero è dunque di comprendere anche i volontari che sono sotto le armi?

DI PETTINENGO, commissario regio. Non può essere altrimenti.

PRESIDENTE. Allora non occorre mettere ai voti separatamente l'emendamento.

Metto ai voti l'aggiunta del commissario regio.

(È approvata.)

(Sono quindi posti ai voti ed approvati successivamente i paragrafi 1, 2, 3 e l'intero articolo 85.)

« Art. 86 (85). È pure esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo:

« 1° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

« 2° Morto mentre era sotto le armi e si trovava nelle condizioni di cui all'articolo precedente;

« 3° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

« 4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

« L'esenzione nei casi ora espressi non ha luogo se il fratello servirà nella qualità di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di designato per scambio di numero. »

(È approvato.)

« Art. 87 (84). Le esenzioni di cui nei precedenti articoli

85 e 86 possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti iscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovano nei casi ivi specificati.

« Sono però considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non sieno invocate da iscritti abili a lavoro proficuo, aventi diritto a profitarne. »

(È approvato.)

DI PETTINENGO, commissario regio. Se si votano separatamente i due paragrafi di quest'articolo, dimanderei la parola sul secondo.

PRESIDENTE. Comincerò a mettere ai voti il primo paragrafo.

Chi intende approvarlo voglia levarsi.

(È approvato.)

La parola è al commissario regio sul secondo paragrafo.

DI PETTINENGO, commissario regio. Nella proposizione del Ministero all'articolo 84, secondo paragrafo, esprimeva che questi fratelli debbano essere vivi ed abili al lavoro proficuo; sebbene l'addizione del Senato dacchè accenna ad iscritti abili a lavori proficui, non possa a meno di lasciare intendere che questi debbano essere vivi, nulla di meno a maggior chiarezza io proporrei che si avesse a dire, cioè:

« Sono però considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non sieno invocate da iscritti aventi diritto a profitarne, qualora siano tuttavia vivi ed utili al lavoro proficuo. »

PRESIDENTE. Propone il commissario regio di sostituire al testo del secondo paragrafo di quest'articolo la seguente versione. (Vedi sopra)

Se non vi hanno osservazioni, metto ai voti la proposta ministeriale.

Chi approva il secondo paragrafo così concepito voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 88 (85). Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione nei casi preveduti dall'articolo 84:

« 1° I capi di lista rimandati alla prima ventura leva, e chiedenti la riforma per motivi espressi negli articoli 77 e 79.

« 2° Gli ommessi di cui all'articolo 34 e quegli altri che sono ammessi all'estrazione, purchè il diritto ad esenzione loro competesse all'epoca della chiamata della loro classe. »

(È approvato.)

« Art. 89 (86). Non possono conseguire l'esenzione:

« 1° Gli spurii e coloro a cui si applichi l'articolo 173 del Codice civile;

« 2° I figli naturali, quantunque legalmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre. »

(È approvato.)

« Art. 90 (87). I figli adottivi godono dei diritti all'esenzione solamente nella loro famiglia di origine. »

(È approvato.)

« Art. 91 (88). Nello stabilire il diritto di un iscritto alla esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

« 1° I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli occhi, sordomuti o cretini;

« 2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

« 3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed incurabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

« 4° Quelli che, condannati ai lavori forzati, siano de-

tenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'esenzione. »

COLLI. L'esenzione di cui al paragrafo terzo è stata oggetto di gravi osservazioni per parte della Commissione.

Se il Senato me lo permette, gliene darò lettura.

PRESIDENTE. Io proporrei che si votassero i paragrafi precedenti, e ove non vi fosse osservazione, quando arriveremo al terzo le darò la parola nuovamente.

Se non vi è osservazioni sul primo e secondo paragrafo dell'articolo li metto ai voti.

(Sono approvati.)

Sul terzo è conceduta la parola al marchese Colli.

COLLI. Come ho detto, questo paragrafo fu argomento di gravi osservazioni alla Commissione. Io darò lettura di quanto ella scrisse a questo proposito :

« Ma crede debito suo di non nascondere i suoi timori intorno alle difficoltà che s'incontreranno nell'applicazione di questa regola quando si estenda, come è proposto, a casi non evidenti e non abbastanza determinati. Infatti, se questa disposizione di legge fosse severamente applicata secondo la stretta significazione delle parole, rari molto sarebbero i casi di applicazione, pochissimi essendo gli uomini anche deformati e male conformati i quali siano veramente nell'assoluta impossibilità di darsi ad un lavoro in qualche modo proficuo; e se invece si voglia applicare in più largo senso, secondo quei sentimenti di benignità e commiserazione da cui si mostra suggerita, vasto campo sarà aperto all'arbitrio, maggiori od incerte riusciranno le incombenze dei preposti alla leva, frequentissime le controversie e le lagnanze per l'urgenza o severità nel determinare quale sia il lavoro proficuo inteso dalla legge, mentre è proprio di qualunque lavoro di essere sempre più o meno proficuo. »

Non è necessario che io aggiunga parola alle osservazioni della Commissione, ma pare che esse dovrebbero in qualche modo fare inclinare il Senato a respingere almeno questa esenzione, la quale mi pare che possa avere conseguenze moltissime e gravi.

DI PANPARATO. Si deve osservare che spesse volte i Consigli di leva sono più rigorosi che indulgenti, d'onde avviene che spesse volte si mandano ai corpi uomini molto imperfetti, cui è mestieri riformare dopo, il che è un inconveniente grave.

LA HARMONA, ministro della guerra. Qui non è questione di questo.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Ministero nel comprendere nei casi di esenzione quelli in discorso, cioè gli individui che sono affetti da infermità permanenti, ed incurabili da imperfezioni o difetti fisici che li rendono assolutamente inabili a lavoro proficuo, non credette di dare un limite altrettanto largo, quanto quello cui ha accennato l'onorevole Colli. Desso prese per norma l'alinea quinto dell'articolo 208 dell'attuale regolamento di leva espresso nei seguenti termini :

« Il monco, l'individuo offeso da paralisi all'estremità superiore, gl'incepaci di servirsi delle mani per sofferte mutilazioni in famiglie povere di contadini o artefici. »

Ha creduto di fare una disposizione più ristretta, per rispetto alle infermità, ed eguale per tutte le classi di cittadini. Mi permetterò ancora di aggiungere che le disposizioni dell'attuale regolamento della leva, credo non abbiano dato luogo agli inconvenienti supposti, in quanto che i Consigli di leva formati come sono, possono unire tutte le garanzie opportune per giudicare l'incapacità al lavoro.

COLLI. Per combattere la proposizione ministeriale, io non mi sono servito di espressioni mie proprie, ma allegai quanto era stato osservato dalla Commissione.

In quanto poi all'allargare o restringere, dirò che, secondo il parer mio, quella che allarga è la proposizione ministeriale, imperocchè essa ammette una nuova categoria di persone delle quali sarà difficile di giudicare. I casi della proposizione ministeriale non sono casi previsti e positivi come quelli dell'articolo del regolamento citato dal commissario regio, e quelli che sono descritti nel paragrafo dell'articolo che è già stato votato.

Ora io chieggo se una persona, la quale sarà debole di salute e avrà l'apparenza di non essere abile ed acconcia a far lavoro proficuo, potrà prendere di dar diritto al figlio a questa esenzione, finalmente a non essere considerata come esistente in famiglia: ciò darà luogo a delle discussioni interminabili, e farà accusare spesso, al certo ingiustamente, i Consigli di leva d'arbitrio.

DI PETTINENGO, commissario regio. Veramente nel rispondere al senatore Colli non ho avvertito che citasse l'opinione della Commissione.

Io ho creduto dichiarare al Senato da quali ragioni il Ministero fosse mosso per mantenere nel suo progetto questa disposizione.

In quanto alle difficoltà dell'applicare una tale disposizione, io credo che essa le debba annoverare non altrimenti che fra quelle tali che appunto si presentano nell'applicazione della legge di leva, e per le quali è previsto che il Consiglio di leva debba chiarire il fatto con apposita dichiarazione del sindaco e di tre padri di famiglia cointeressati per ben constatare i casi di esenzione.

Io credo che prescrivendo che l'individuo sia assolutamente inabile al lavoro, sarà facile al Consiglio di leva giudicare con conoscenza di causa.

PRESIDENTE. Non resta che a porre ai voti il paragrafo 3 dell'articolo 91.

FRANZINI. Chiedo solamente che in questo paragrafo terzo dell'articolo si vogliano comprendere anche gli imbecilli. Sappiamo quanto questi possano essere nocivi agli avamposti malgrado le cure che il capo-posto possa usare di non mettere in sentinella avanzata uno di questi individui.

DI PETTINENGO, commissario regio. Penso che l'articolo 92 risponda all'interpellanza dell'onorevole senatore generale Franzini.

BAVA. Si je ne me trompe, l'article 91 a un autre sens. Il dit: *Nello stabilire il diritto di un iscritto alla esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia.*

Vous voyez donc qu'il ne s'agit dans le présent article que de voir si l'incurable doit ou non être compté en famille, et par conséquent ces gens-là ne peuvent être enrôlés, placés dans les corps, ni exposés aux avantpostes.

Quant au n° 3, la loi a dû nécessairement établir les cas généraux des maladies; le règlement spécifiera ces cas divers. La seule chose qui pourrait être enlevée, c'est le mot proficuo, car il peut faire naître de très-grandes difficultés. Je proposerai, en conséquence, cette nouvelle rédaction de l'article:

« 3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed incurabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendono assolutamente inabili al lavoro. »

Du reste, messieurs, dans les cas douteux, on aura recours au règlement qui servira à résoudre ces questions-là; et si, malgré cela, un doute se présente, alors les Conseils aux levées en référeront au ministre de la guerre qui demandera

Pavis du Conseil sanitaire, lequel jugera sur les documents fournis par les hommes de l'art, si effectivement la maladie est du nombre de celles qui rendent les individus absolument inhabiles au travail, et conséquemment dans le cas de ne pouvoir point être comptés comme existants en famille.

Je tiens infiniment à ce que l'on fasse abstraction de la parole proficuo, comme trop élastique et pouvant entraîner à des inconvénients et à des abus.

PRESIDENTE. *Propone il senatore Bava che da questo paragrafo terzo venga tolta la clausola proficuo. Domando se v'ha chi appoggia questa cancellazione.*

BAVA. *Elle est trop élastique, selon moi.*

COLLI. *Io proporrei che fosse soppresso il paragrafo e la mia proposizione essendo più larga...*

PRESIDENTE. *Mi permetta che io le faccia osservare, che il volere sopprimere un paragrafo non è proporre un emendamento; perciò io debbo prima di tutto porre ai voti l'emendamento Bava; chi poi consentirà col senatore Colli negherà il suo voto al paragrafo.*

Chi appoggia la cancellazione della parola proficuo sorga. (È appoggiata.)

Ora la pongo ai voti. Chi consente a questa cancellazione sorga.

(Dopo prova e controprova il Senato rigetta l'emendamento Bava.)

Pongo ai voti il paragrafo terzo tal qual è proposto.

Chi lo approva si alzi.

(Il Senato adotta.)

COLLI. *Mi pare che qui sarebbe anche necessario la controprova.*

PRESIDENTE. *Facciamola.*

(Falta la prova e controprova il Senato di nuovo adotta il paragrafo terzo.)

• 4° Quelli che condannati ai lavori forzati siano detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dall'epoca in cui stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione. •

Chi approva questo paragrafo voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo 91.

(Il Senato adotta.)

• Art. 92 (89). Nello stabilimento del diritto all'esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci, e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termini del Codice civile. •

DI PETTINENGO, commissario regio *Domanderei la parola onde aggiungere a quest'articolo la condizione che,*

cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto i 50 anni di sua età cessi l'effetto dell'esenzione.

Questa condizione era appunto prevista dal regolamento pella leva tuttodì in vigore, e credo doversi attribuire a mera dimenticanza il non essere stata compresa nel progetto di legge.

PRESIDENTE. *L'articolo può votarsi indipendentemente da quest'aggiunta, perchè è separata; perciò metto ai voti in primo luogo l'articolo 92.*

Chi l'approva sorga.

(Il Senato approva.)

(Metto ora ai voti l'aggiunta fatta dal commissario regio, concepita in questi termini:

« Cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua età, cesserà l'effetto dell'esenzione. »

(Il Senato approva.)

Metto infine ai voti l'intero articolo 92.

(Il Senato approva.)

Una voce. Domando la parola sull'aggiunta.

Altra voce. Domando la controprova.

PRESIDENTE. *Adesso è troppo tardi. Non solo si è votata l'aggiunta, ma l'articolo intero di cui fa parte è pure votato. Nessuno aveva chiesta la parola su quell'aggiunta. Non aveva essa bisogno d'appoggio, perchè si trattava di aggiunta fatta dal commissario regio. Ho messo ai voti dopo l'aggiunta anche l'articolo; epperò non si può più tornare indietro. Neppure la controprova può aver luogo, perchè il voto del Senato non lasciava luogo a dubbietà.*

• Art. 93. Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto tostochè il fratello sia assentato.

• In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione per l'applicazione degli articoli 85 e 86. •

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Con ciò è compiuta la sezione seconda. Viene ora la sezione terza.

Voci varie. A domani!

PRESIDENTE. *Chieggo al Senato se vuole inoltrarsi in questa sezione: però faccio osservare che al primo articolo vi è già un emendamento di qualche importanza proposto dal senatore D'Azeglio.*

Molti senatori. A domani!

PRESIDENTE. *Allora la discussione viene trasferita a domani alle ore due.*

La seduta è levata alle ore 5.